



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 06/02/2014**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 30 gennaio 2014, n. 6**

Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003, relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 20 MW da realizzare nel Comune di Troia (FG) - località "Cancarro".

Società EOLO 3W SICILIA Srl, con sede legale in Roma.

Il giorno 30 gennaio 2014, in Bari, nella sede del Servizio

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili,  
Reti ed Efficienza Energetica

Premesso che:

- con D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della Direttiva 96/92/CE, sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con L. 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge Comunitaria 2001 ed, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la L. 1° giugno 2002, n. 120 ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della L. 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 35 del 23 gennaio 2007, ha adottato le procedure per il

- rilascio dell'Autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 3029 del 30 dicembre 2010, ha approvato la disciplina del procedimento unico di autorizzazione ed all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
  - l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art 12 comma 4 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, è rilasciata nei modi e termini indicati dalla L.R. n. 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.;
  - l'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
  - ai sensi del citato art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241, all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, l'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- in data 12 marzo 2004, la Società ICQ Srl presentava presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia il progetto per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale;
- il Servizio Ecologia della Regione Puglia, con Determinazione n. 136 del 12 aprile 2005, provvedeva ad assoggettare il progetto alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;
- l'Associazione Temporanea di Imprese "Stazione di Troia", composta dalle Società Api Holding SpA, ICQ Srl, Fortore Energia SpA e Toto SpA ed istituita per la realizzazione di una cabina di trasformazione a 380 kv e allaccio alla RTN dei campi eolici nei Comuni di Biccari, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Foggia, Lucera e Troia, in data 30 giugno 2005 inoltrava richiesta di allaccio alla Rete Nazionale;
- in ordine alle opere di connessione, il GRTN prevedeva che la centrale venisse collegata in antenna a 150 kv con una nuova stazione di trasformazione a 380/150 kv, da inserire in entra-esce sulla linea a 380 kv "Foggia-Benevento II", di proprietà della Società Terna SpA;
- l'Associazione Temporanea di Imprese "Stazione di Troia", in data 27 luglio 2005, accettava incondizionatamente la soluzione di massima per la connessione indicata dal GRTN;
- la Società ICQ Srl, in data 15 luglio 2005, richiedeva la pronuncia di compatibilità ambientale al competente Servizio Ecologia della Regione Puglia ed, a tal fine, inviava copia del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale e, contestualmente, provvedeva a ridurre il numero degli aerogeneratori dagli iniziali 20 a 16 e della potenza da 40 MW a 32 MW;
- la Società, nell'ambito della redazione della VAS, ha inoltre volontariamente rinunciato ad un'ulteriore turbina, portando la potenza complessiva dell'impianto a 30 MW;
- la Società ICQ Srl comunicava la cessione del ramo d'azienda comprendente tutti i diritti di realizzazione del parco eolico in oggetto alla Società Eolo 3W Sicilia Srl, giusto atto a rogito Notaio Guido Tomazzoli di Roma del 6 marzo 2007;
- la Società Eolo 3W Sicilia Srl, con sede legale in Roma, con nota acquisita agli atti del Settore prot. n. 38/3759 del 30 marzo 2007, presentava richiesta di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 30,00 MW sito nel comune di Troia (FG) in località "Cancarro";
- la Società, in data 18 gennaio 2008, proponeva ricorso presso il TAR Puglia sede di Bari avverso il silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull'istanza di Autorizzazione Unica; tale ricorso veniva accolto con Sentenza n. 1541/2008, dichiarando l'obbligo dell'Amministrazione Regionale di pronunciarsi nel termine

di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della Sentenza stessa;

- il TAR Puglia sede di Bari, con Sentenza n.2693/2008, considerata la perdurante inerzia della Regione Puglia, provvedeva a nominare in qualità di Commissario ad acta il Rettore dell'Ateneo Politecnico di Bari, con facoltà di delega;
- il Rettore dell'Ateneo Politecnico di Bari, in data 11 dicembre 2008, designava quale docente incaricato della prosecuzione dell'iter amministrativo il Prof. Massimo La Scala;
- il Servizio Ecologia della Regione Puglia, con Determinazione n. 40 del 30 gennaio 2009, esprimeva parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per l'impianto eolico in oggetto;
- la Società Eolo 3W Sicilia Srl, in data 7 maggio 2009, impugnava dinanzi al TAR Puglia sede di Bari la succitata Determina n. 40/2009 del Servizio Regionale Ecologia che, con Sentenza n. 954/2011, veniva annullata;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, dietro sollecitazione del Commissario ad acta, ha comunicato, con nota prot. n. 10027 del 24.10.2012, l'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

Preso atto che con nota acquisita al prot. n. 10033 del 24.10.2012, di seguito integralmente riportata, il Commissario ad acta Prof. Ing. Massimo La Scala ha comunicato la conclusione positiva del procedimento amministrativo relativo alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto:

“Con riferimento al procedimento in oggetto, il Commissario ad acta Prof. Ing. Massimo La Scala ha espletato l'ultima riunione di Conferenza di Servizi il giorno 15.12.2011 alle ore 10.30 presso la sala riunioni dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, per l'esame del progetto di che trattasi, al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica prevista dall'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'acquisizione di numerosi pareri dagli Enti convocati.

La procedura autorizzativa in questione è risultata particolarmente complessa e articolata ed ha richiesto la convocazione di 10 Conferenze di Servizi e due tavoli istruttori. Tale attività ha consentito di acquisire la necessaria conoscenza sul progetto in esame e di valutare l'orientamento degli Enti convocati.

Gli atti delle Conferenze di Servizi ed i pareri espressi sono depositati presso l'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, che ha costantemente coadiuvato l'operato del Commissario. Infatti, sin dal tavolo istruttorio preliminare del 16.04.2010, il Commissario ad acta ha tenuto presso l'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia i vari incontri che si sono succeduti nel tempo. Con lettera raccomandata a mano del 31.05.2010, il Commissario ha delegato l'organizzazione logistica delle Conferenze di Servizi (comunicazioni, stesura e trasmissione verbali, protocollo e conservazione della documentazione ricevuta) al medesimo Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia.

Le Conferenze di Servizi che si sono succedute nel tempo hanno permesso di superare una serie di problematiche manifestatesi nella procedura autorizzativa dovute al notevole ritardo con cui la pratica stessa è stata avviata, alle modifiche della regolamentazione regionale e nazionale del settore che qui ci occupa, nonché alle Sentenze del TAR Puglia intervenute nel procedimento in questione.

I pareri favorevoli, espressi dalle Amministrazioni durante le varie Conferenze, hanno molte volte previsto prescrizioni in fase di esecuzione.

Hanno espresso parere positivo o nulla osta nelle varie fasi dell'istruttoria:

1. Autorità di Bacino;
2. Snam Rete Gas;
3. ASL Foggia;
4. Comando Militare Esercito "Puglia" subordinata alla effettuazione di interventi di bonifica da parte della Società;
5. Servizio Tutela delle Acque;
6. nulla osta ai soli fini minerari della Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive;

7. Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto;
8. nulla osta per gli aspetti demaniali dell'Aeronautica Militare - III Regione Aerea;
9. Consorzio per Bonifica della Capitanata;
10. nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Energia Divisione IV - Sezione UNMIG di Napoli;
11. Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Provinciale Foreste di Foggia;
12. ARPA Puglia DAP Foggia;
13. Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia in cui si esprime nulla osta limitatamente alla realizzazione del previsto cavidotto in parallelo o in attraversamento del tronco armentizio (tratturo) a condizione che i lavori di scavo siano eseguiti con l'assistenza continuativa di un archeologo in stretto rapporto con la competente Soprintendenza e che sia ripristinato lo status quo ante dei luoghi;
14. ARPA Puglia DAP BAT;
15. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni -Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata.

Successivamente alla chiusura dell'ultima riunione della Conferenza di Servizi del 15.12.2011 sono pervenute le seguenti comunicazioni/pareri:

1. lettera di Terna SpA del 26.01.2012 prot. Regione Puglia - Ufficio Energia AOO 159 n. 1678 del 23.02.2012 in cui, dopo l'esame della documentazione progettuale, si esprime parere positivo sulla documentazione progettuale relativa alle opere di rete e di utenza rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al codice di rete ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie;
2. nulla osta della Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Struttura Tecnica Provinciale BA/FG prot. Regione Puglia - Ufficio Energia AOO 159 n. 1317 del 13.02.2012;
3. nota prot. n. 2392 del 21.02.2012 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia prot. Regione Puglia - Ufficio Energia AOO 159 n. 2027 del 01.03.2012 in cui si conferma il parere di competenza prot. n. 3339 del 09.03.2011;
4. parere favorevole della ASL di Foggia prot. 84 ISP del 20.02.2012;
5. nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Energia Divisione IV - Sezione UNMIG di Napoli prot. 5543 del 27.12.2011;
6. nota ENAV SpA che comunica, per motivi di ufficio, la propria impossibilità a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi;
7. nulla osta della Marina Militare - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto del 20.12.2011 prot. Regione Puglia - Ufficio Energia AOO 159 n. 133 del 11.01.2012;
8. nulla osta ai fini minerari della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Attività Economiche Consumatori prot. Regione Puglia - Ufficio Energia AOO 159 n. 1418 del 15.02.2012;
9. nota di Autorità di Bacino della Puglia prot. Regione Puglia - Ufficio Energia AOO 159 n. 536 del 19.01.2012 i cui si evidenzia che il proprio parere (favorevole con prescrizioni), anticipato via fax seppure allegato al verbale della Conferenza di Servizi del 15.12.2011, non era stato menzionato esplicitamente nel verbale della stessa Conferenza.

E' rilevante notare che a valle della Conferenza di Servizi del 31.05.2011 e di un parere negativo espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia, sono state effettuate delle varianti al progetto, sottoposte, poi, a tutti gli Enti per una ulteriore verifica.

Inoltre la Sentenza del TAR Puglia Sede di Bari n. 954/2011 depositata il 23.06.2011 ha annullato la

Determinazione della Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio VIA del 30.01.2009, che esprimeva un parere non favorevole sulla valutazione di impatto ambientale.

Pertanto, nelle Conferenza di Servizi del 28.06.2011 e del successivo 15.12.2011 sono state analizzate le varianti al progetto che hanno visto, peraltro, ridotta la capacità installata del parco eolico a 24 MW per un totale di 12 aerogeneratori e, tramite l'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, è stata reiterata la richiesta di parere a tutti gli Enti coinvolti dalla procedura amministrativa.

A valle delle suddette Conferenze sono stati espressi tre pareri non favorevoli, di seguito riportati:

1. è stato espresso il parere sfavorevole dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Bat e Foggia n. 16330 del 15.12.2011. In detta nota si esprime un parere negativo alla realizzazione del parco. In breve, la nota prende atto che al momento il parco è costituito da 12 aerogeneratori per una potenza installata di 24 MW, dopo che la Società ha proposto l'eliminazione dell'aerogeneratore n. 13. Si precisa, nella nota, che il parco eolico "è stato concepito in modo da ubicare aerogeneratori che, anche se esterni alle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004, lambiscono i territori protetti ed in alcuni casi effettuano un vero e proprio accerchiamento, tanto da produrre ugualmente un'irreversibile compromissione dei beni paesaggistici. Questo accade in particolare per le torri 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 16, come, peraltro, evidenziato da questo Ufficio nella precedente Conferenza di Servizi del 28.04.2011. Per le altre due torri 5 e 14, si verifica ugualmente che, per l'ubicazione delle strutture, più che tener conto del rapporto tra caratteristiche del sito (clivio, metriche, naturalistiche e paesaggistiche) e trasformazione indotta dal parco, il progettista si sia prevalentemente preoccupato di posizionare gli elementi, in modo da "evitare" le zone protette." La nota continua affermando: "non a caso le Linee guida nazionali (recepite peraltro dai provvedimenti a carattere regionale), emanate per la realizzazione di tali impianti, pongono l'accento proprio sulla necessità di distanziare sufficientemente tali opere dai beni protetti, ritenendo fondamentale il parametro dettato dall'altezza delle strutture di sostegno, sottolineando così quelle criticità che il progettista dell'impianto non ha minimamente considerato ritenendo evidentemente sufficiente (senza però rispettarlo completamente) collocare le torri ai margini dei beni paesaggistici, condizione francamente insostenibile per le torri 11 e 16 collocate lungo la stretta area cosiddetta di risulta rispetto alle fasce contermini i corsi d'acqua. Un'ulteriore considerazione a sostegno della tesi dell'invasività delle singole pale è tratta dalla lunghezza (45 m) del raggio di ciascuna di esse che, sottratta alla distanza dal ciglio più elevato, corrisponde a metri lineari di 168, 196, 175 e 162, e realizza una distanza ben inferiore a quella prevista dalla N.T.A. del vigente PUTT della Puglia."

Nella Conferenza del 15 dicembre 2011, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia per le Province di Bari, Bat e Foggia ha precisato che, con riferimento alle questioni poste circa la non aderenza alle Linee guida nazionali, l'art. 3 punto 3.11 lett. c) della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010 asserisce che "si considerano localizzate in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 ed al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4 delle Linee guida nazionali". Quindi, è stato precisato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia per le province di Bari, Bat e Foggia che il progetto esaminato non rispettava i contenuti dell'allegato 4, con particolare riferimento agli angoli visuali e ha chiarito, in ordine al terz'ultimo periodo della nota, che la proiezione a terra dell'area spazzata dalle pale degli aerogeneratori, vista la distanza esigua dal buffer, veniva a cadere all'interno dell'area stessa tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004;

2. parere sfavorevole alla compatibilità ambientale espresso dalla Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche VIA, VAS e AIA con la Determinazione n. 40 del 30.01.2009;

3. il Comune di Troia, sin dal tavolo istruttorio preliminare ed in Conferenza di Servizi ha messo in evidenza che, sebbene fossero cambiate le priorità in materia energetica e non si ritenesse più valida la convenzione con la Società Eolo 3W, sarebbe stato interessato e disponibile a prendere in esame proposte migliorative, in senso organizzativo ed economico, rispetto al PUG ed al redigendo Piano

Energetico. In Conferenza di Servizi del 15.12.2011, il Sindaco del Comune di Troia ha ribadito che nella prima riunione della Conferenza di Servizi vennero espresse perplessità “relativamente ai tempi, per cui si valutò ormai scaduta la convenzione in essere con ICQ (ndr ora Eolo 3W), elemento che comprendeva tutta un’attività programmatica dell’Ente”. Inoltre, in quella occasione si portò all’attenzione la nuova situazione del territorio, con altre iniziative, in particolare nel settore delle fonti rinnovabili approvate o in itinere presso la Regione Puglia. Il Comune di Troia ha richiesto di conoscere l’entità dei ristori ambientali in termini di valore annuale. A questo proposito, la Società proponente ha dichiarato in Conferenza di Servizi del 15.12.2011 di essere disposta ad effettuare opere di mitigazione dell’impatto nella misura del 2,5% dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta e dei relativi incentivi, a condizione che l’impianto entri in esercizio entro il 31.12.2012. Nella stessa sede il Sindaco del Comune di Troia ha ritenuto che il valore debba essere valutato sulla base della percentuale massima prevista dalla legge, e cioè del 3%, indipendentemente dai tempi di realizzazione del parco e che, a parità di condizioni, vengano privilegiate, per tutte le opere, maestranze e ditte locali.

Per quanto riguarda il parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Bat e Foggia, il Commissario ad acta osservava che: secondo il nuovo comma 1 dell’articolo 14quater della L. n. 241/1990, anche il dissenso dei rappresentanti delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e dei beni paesaggistici o della tutela della salute, regolarmente convocate in Conferenza di Servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi stessa, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

Si osservava, di conseguenza, che il parere negativo espresso dalla Soprintendenza non si manifestava nella sua completezza indicando le specifiche modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso e non si sviluppava come dissenso costruttivo così come dovrebbe essere sulla base del dettato legislativo.

Si poteva, quindi, avanzare una fondata perplessità sulla legittimità del parere. Tale situazione evidenziava un vizio dell’atto amministrativo nei confronti del nuovo comma 1 dell’art. 14quater della L. n. 241/1990.

Tuttavia, si osservava che trattasi inequivocabilmente di un parere negativo che, benché viziato, determina una situazione di dissenso tra gli Enti coinvolti non superabile con il criterio della prevalenza espresso dall’art. 14 ter comma 6 bis della L. n. 241/1990.

Il Commissario ad acta, quindi, nella decisione del 22.12.2011, rimetteva il parere in questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 26.06.2012, condivideva facendole proprie le motivazioni della Regione Puglia, così come espresse dal Commissario ad acta, e dava atto che sussisteva la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto in esame, con l’eliminazione degli aerogeneratori contraddistinti con i numeri 11 e 15 e con lo spostamento degli aerogeneratori 6, 10, 14 e 16 dal limite dell’area di rispetto dei torrenti vincolati, ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (pari a 150 m dall’alveo dei corsi d’acqua) di una distanza pari al raggio delle pale rotanti.

Per quanto riguarda il parere riportato al punto 2 (compatibilità ambientale), come già detto, la Determinazione della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 40 del 30.01.2009 è stata annullata dal TAR Puglia - sede di Bari con Sentenza n. 954/2011 depositata il 23.06.2011. Nella convocazione della Conferenza di Servizi del 15.12.2011, si è invitato il Servizio Ecologia della Regione Puglia, vista l’urgenza del caso, a voler trasmettere nel minor tempo possibile le proprie determinazioni in merito.

Si è ritenuto, pertanto, che a valle della istruttoria effettuata acquisendo numerosi pareri degli Enti coinvolti successivi delle modifiche di progetto, proposte ed accettate dalla Società Eolo 3w durante le varie Conferenze di Servizi, all’acquisizione di alcuni pareri favorevoli di Enti che hanno sciolto alcuni dubbi sulle precedenti valutazioni della Commissione VIA, alla dichiarata incostituzionalità delle previsioni contenute nel Regolamento Regionale n. 16/2006 e nella Delibera di Giunta Regionale n. 131

del 2004 e alla irrilevanza o genericità di alcune questioni sollevate nella Determinazione della Regione Puglia - Servizio ecologia n. 40 del 30.01.2009, così come evidenziato dalla già citata Sentenza del TAR Puglia e della nuova documentazione prodotta, si potesse giungere ad un parere sulla compatibilità ambientale del progetto proposto.

Il Commissario ad acta quindi, valutati i nuovi elementi a sua disposizione e le modifiche progettuali adottate, l'assenza di nuove questioni ostative poste in Conferenza di Servizi da parte della Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, considerate le motivazioni con cui il TAR Puglia - sede di Bari annulla la Determinazione n. 40 del 30 gennaio 2009 dello stesso Servizio Ecologia, in forza di questa stessa pronuncia del TAR Puglia e dei poteri conferitegli nella sostituzione dell'Amministrazione Regionale, nella decisione del 22.12.2011 si esprimeva positivamente in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale, purché fossero adottate ed accettate dalla Società proponente, oltre alle prescrizioni indicate dagli Enti interpellati in Conferenza di Servizi, le prescrizioni che seguono:

1. la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali;
2. dovrà essere predisposto un sistema di canalizzazione delle acque di dilavamento delle aree di cantiere che consenta la raccolta delle stesse per il successivo convogliamento al recettore finale, previo eventuale trattamento necessario ad assicurare il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
3. dovrà essere previsto al termine dei lavori una fase di ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento terra, ripristino della viabilità pubblica e privata utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.

Per quanto riguarda il parere espresso dal Comune di Troia riportato sinteticamente al punto 3, si osserva che esso, a causa della dilatazione temporale dell'iter autorizzativo, è motivato da un cambiamento delle priorità del Comune in materia energetica e dal non riconoscimento della validità di una convenzione stipulata con la Società Eolo 3W, nel momento in cui veniva presentato per la prima volta il progetto. Lo stesso Comune ha mostrato in Conferenza di Servizi, comunque, interesse e disponibilità a prendere in esame proposte migliorative.

Il Commissario ad acta, alla luce delle nuove Linee guida nazionali in materia di rinnovabili, interpretava le richieste manifestate dal Comune di Troia durante il tavolo istruttorio preliminare e nelle seguenti Conferenze di Servizi, come una richiesta di mitigazione ambientale e territoriale nel rispetto dei criteri fissati nell'Allegato 2 delle stesse Linee guida, fermo restando che, anche ai sensi dei punti 1.1 e 13.4 delle Linee guida, non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni.

Visto il significativo impatto che l'opera in questione pone al territorio e tenendo presente le misure di mitigazione ambientale già prescritte, si individuavano, nella decisione del Commissario ad acta del 22.12.2011, misure di compensazione ambientale e territoriale nella misura del 2,75% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

Le misure di compensazione ambientale e territoriale dovranno essere concrete, realistiche ed in accordo al dettato dell'Allegato 2 delle Linee guida nazionali nonché concordate con il Comune di Troia nel cui territorio l'impianto dovrebbe essere realizzato. Tali misure di compensazione dovranno riguardare prevalentemente la mitigazione degli impatti visivi e gli impatti sul paesaggio e sui beni culturali e ridurre l'impatto sulla flora e fauna. Il proponente dovrà proporre le modalità di attuazione delle misure di mitigazione degli impatti, anche graduate nel tempo, che dovranno essere concordate con il Comune di Troia.

Vista la necessità di portare a termine la procedura autorizzativa entro 90 giorni dalla ricezione della

decisione del Consiglio dei Ministri, così come stabilito dal TAR Puglia nell'Ordinanza n. 1266/2012, il Commissario ad acta invitava la Società Eolo 3W ad esibire le modifiche progettuali eventualmente introdotte sulla base della decisione del Consiglio dei Ministri del 26.06.2012 e a tal fine convocava un tavolo istruttorio in data 20.09.2012. A tale riunione hanno partecipato oltre alla Società proponente Eolo 3w, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ed il Comune di Troia sul cui territorio tali interventi andranno a realizzarsi.

Durante il tavolo istruttorio del 20.09.2012, la Società Eolo 3W dichiarava di accettare le variazioni progettuali indicate nella decisione presa dalla Presidenza del Consiglio del 26.06.2012; tale decisione implicava la riduzione del numero di aerogeneratori a 10 e la potenza complessiva installata a 20 MW e comportava lo spostamento di 4 aerogeneratori contraddistinti dai numeri 6, 10, 14 e 16 dalla fascia di rispetto vincolata ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004.

Tali variazioni venivano illustrate dalla Società Eolo 3W, che mostrava come il recepimento delle prescrizioni del Consiglio dei Ministri non interessava nuove particelle catastali ed a questo proposito consegnava il certificato di destinazione urbanistica n. 95 rilasciato dal Comune di Troia in data 11.09.2012. La Società affermava che le modifiche apportate rispettavano le prescrizioni già proposte dalla Snam Rete Gas SpA riguardo la distanza degli aerogeneratori dai metanodotti presenti nell'area oggetto dell'intervento. Il Comune di Troia, nella persona del Sindaco, prendeva visione delle piano particellare e del certificato di destinazione urbanistica n. 95 rilasciato dal Comune di Troia in data 11.09.2012, osservando che non risultavano elementi ostativi alla realizzazione del progetto.

La Società si impegnava, inoltre, ad ottemperare a tutte le prescrizioni che sono state proposte dagli Enti presenti nelle dieci riunioni della Conferenza di Servizi tenutesi in precedenza e dallo stesso Commissario ad acta nella decisione presa il 22.12.2011.

Successivamente, venivano consegnati gli elaborati che contengono le modifiche richieste dal Consiglio dei Ministri. In particolare, la Società Eolo 3W consegnava una copia degli elaborati al Commissario ad acta e depositava tre copie di tali elaborati presso l'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo e depositava tre copie del piano particellare di esproprio di cui una copia presso l'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, una copia nelle mani del Sig. Sindaco del Comune di Troia che provvederà alla pubblicazione presso l'Albo Pretorio Comunale e una copia consegnata all'Ufficio Energia che avrà cura di inviarla all'Ufficio Espropri della Regione Puglia.

Il Commissario invitava la Società Eolo 3W ad inviare, entro 7 giorni, una copia delle modifiche progettuali apportate in virtù della decisione presa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26.06.2012 a tutti gli Enti convocati nelle precedenti riunioni della Conferenza di Servizi.

Durante il tavolo istruttorio del 20.09.2012, la Società Eolo 3W ed il Comune di Troia, accettando i contenuti della decisione del Commissario ad acta del 22.12.2011, manifestavano la volontà di operare congiuntamente per la realizzazione di opere di compensazione ambientale e territoriale nel Comune di Troia per il valore indicato dal Commissario, con le modalità e le finalità fissate dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Decreto MISE 10 settembre 2010.

Valutate le specifiche risultanze, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di Conferenza di Servizi, della decisione presa dal Consiglio dei Ministri del 26.06.2012 e dalla decisione presa dal Commissario ad acta il 22.12.2011, a seguito di riscontro positivo da parte della Società alle prescrizioni dettate nelle varie riunioni di Conferenza di Servizi, dal Consiglio dei Ministri e dal Commissario ad acta, il procedimento di Autorizzazione alla costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito allo stato attuale dell'istruttoria da 10 aerogeneratori per una potenza elettrica complessiva di 20 MW sito nel Comune di Troia - località

“Cancarro”, si può considerare concluso positivamente”.

La Società Eolo 3W ha provveduto, in data 08.10.2013, a sottoscrivere l’Atto Unilaterale d’Obbligo, ai sensi dell’art. 4 della D.G.R. n. 3029/2010, repertoriato in data 09.10.2013 al n. 015283.

Si fa presente, inoltre, che la Società Eolo 3W, con nota pec acquisita al prot. dell’Ufficio Energia AOO 159 n. 8509 del 30.10.2013, ha trasmesso copia della ricevuta dell’avvenuto versamento in favore della Regione Puglia degli oneri di monitoraggio destinati all’accertamento della regolare esecuzione delle opere, ai sensi del punto 2.3.5 comma 4 punto 2 dell’Allegato A della D.G.R n. 35/2007.

La Società Eolo 3W è, infine, invitata a trasmettere n. 3 copie complete del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate nelle Conferenze di Servizi a quelle indicate dal Consiglio dei Ministri e dal Commissario ad acta.

Lo stesso Ufficio provvederà, a firma congiunta del Commissario ad acta e del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, all’emissione del provvedimento finale di rilascio dell’Autorizzazione Unica, concludendo l’iter procedurale.

Alla luce di quanto sopra, il Servizio Energia ha provveduto a far sottoscrivere in data 08.10.2013 dalla Società Eolo 3W Sicilia Srl l’Atto Unilaterale d’Obbligo di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010; l’Ufficiale Rogante del Settore Contratti Appalti della Regione Puglia, in data 09.10.2013, ha provveduto alla registrazione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo al repertorio n. 15283;

Sulla base di quanto riportato in narrativa ed in attuazione delle disposizioni del Commissario ad acta, si rilascia l’Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, della D.G.R. n. 35/2007 e della D.G.R. n. 3029/2010, per la costruzione e l’esercizio di un impianto così costituito:

- n. 10 aerogeneratori ubicati nel Comune di Troia e posizionati secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

---

AEROGENE- COORDINATE GAUSS BOAGA  
RATORE N. X Y

---

2 2542982 4576494

---

3 2543107 4576243

---

5 2543263 4575985

---

6 2542761 4575689

---

7 2542462 4575672

---

9 2542596 4575408

---

10 2542824 4575345

---

12 2542726 4576505

---

14 2542442 4576187

---

16 2543056 4575585

---

e delle relative opere di connessione alla Rete Elettrica Nazionale consistenti in:

- cavidotto interrato MT a 20 kV per il collegamento degli aerogeneratori alla cabina di raccolta e trasformazione 20/150 kV;
- cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della cabina di raccolta e trasformazione 20/150 kV all'ampliamento della Stazione Elettrica 380 kV di Troia sulla linea a 380 kV "Foggia - Benevento II" autorizzata con Decreto Interministeriale n. 239/EL-77/146/2011 del 21 giugno 2011.

## ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003.

## IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Viste le linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Visto la Legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23 gennaio 2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30 dicembre 2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti Regionali, in attuazione del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n. 7/1997;

## DETERMINA

Art. 1)

Si prende atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, è adottata la Determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Eolo 3W Sicilia Srl con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2/G, Partita IVA 07267731003, dell'Autorizzazione Unica di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, della D.G.R. n. 35/2007, della L.R. n. 31/2008 e della D.G.R. n. 3029/2010, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza pari a 20,00 MW composto da:

n. 10 aerogeneratori ubicati nel Comune di Troia (FG) e posizionati secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

---

AEROGENE- COORDINATE GAUSS BOAGA  
RATORE N. X Y

---

2 2542982 4576494

---

3 2543107 4576243

---

5 2543263 4575985

---

6 2542761 4575689

---

7 2542462 4575672

---

9 2542596 4575408

---

10 2542824 4575345

---

12 2542726 4576505

---

14 2542442 4576187

---

16 2543056 4575585

---

e delle relative opere di connessione alla Rete Elettrica Nazionale consistenti in:

- cavidotto interrato MT a 20 kV per il collegamento degli aerogeneratori alla cabina di raccolta e trasformazione 20/150 kV;
- cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della cabina di raccolta e trasformazione 20/150 kV all'ampliamento della Stazione Elettrica 380 kV di Troia sulla linea a 380 kV "Foggia - Benevento II" autorizzata con Decreto Interministeriale n. 239/EL-77/146/2011 del 21 giugno 2011.

Art. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e, ai sensi dell'art. 14ter, comma 6 bis della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta Conferenza.

Art. 4)

La Società Eolo 3W Sicilia Srl, nella fase di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto, dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in Conferenza di Servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L. R. 18.10.2010 n. 13 che così recita: "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Con la presente Determinazione si dichiara la pubblica utilità dell'impianto eolico, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della Legge 09.01.1991 n. 10 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente Determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. n. 31/2008, come modificato dall'art. 5 comma 19 della L.R. n. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. n. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

la Società, ai sensi dell'art. 2.2 lett. r) ed s) della D.G.R. n. 3029/2010, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo:

c. impegno alla prestazione, entro centottanta giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica, di fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;

d. impegno alla prestazione di fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'Autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j) delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;

- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;

- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere

opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5 comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25.09.2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da energia elettrica da fonti rinnovabili compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - art. 4 della L. n. 47/1998; artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000) del D.P.R. n. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. n. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune il progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D. Lgs. n. 387/2003 e del D.M. 10.09.2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4 comma 2 della L.R. n. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D. Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D. Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Società a tutti gli Enti invitati in Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. n. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Si provvederà a far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 26 (ventisei) facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Visto per il supporto al Commissario

ad Acta nella redazione del presente atto  
Il Dirigente del Servizio  
Giuseppe Rubino

Il Commissario ad acta  
Prof. Ing. Massimo La Scala

---